



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1317

Concernente la sottoscrizione della Convenzione tra i Comuni di Caslano, Curio, Magliaso, Novaggio e Pura che disciplina l'attività dell'operatore sociale intercomunale

6987 Caslano, 13 ottobre 2021

All'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone, per vostra approvazione, la proposta di Convenzione in oggetto.

Premessa

La legislatura relativa al quadriennio 2008-2012 vede concretizzarsi il progetto Operatore Sociale Intercomunale che coinvolge inizialmente i Comuni di Caslano, Croglio, Magliaso, Ponte Tresa e Pura (marzo 2009).

Nel corso del 2013 si aggiungono al progetto i Comuni di Curio e Monteggio e nel 2016 anche i Comune di Novaggio.

Tra i Comuni viene sottoscritto un Accordo. Il Comune di Caslano assume il ruolo amministrativo e di coordinamento quale Comune sede.

Gli operatori sociali operanti nei diversi Comuni assicurano un valido servizio di prossimità nell'ambito della consulenza sociale costituendo una figura di contatto tra la popolazione e i servizi pubblici o privati operanti nel settore della socialità.

All'Ufficio sociale comunale viene affidata la collaborazione con i servizi amministrativi cantonali nel contesto delle prestazioni delle assicurazioni sociali o prestazioni LAPS.

Gli operatori sociali assumono inoltre le competenze derivanti dall'applicazione della LPGa, LAVS, LAI, LPC, LAMaI, OAMaI, LAINF, OAINF, LADI, Codice Civile Svizzero, LFAM, LGio e LACD collaborando con i servizi federali, cantonali e regionali, con le istituzioni pubbliche e private.

I costi delle prestazioni assistenziali vengono assunti dal Cantone per il 75% e dal Comune per il 25% dal 2015.

Annualmente si tengono incontri con i membri della commissione intercomunale dei Comuni interessati al fine di riflettere sui contenuti del rapporto annuale, proporre modifiche o approfondimenti specifici.

Da tempo era in previsione di trasformare la forma dell'Accordo in una Convenzione. La proposta di Convenzione, nata dalla collaborazione tra i rappresentanti dei Comuni e la Cancelleria del Comune di Caslano è stata sottoposta per visione agli Enti Locali che hanno dato il loro benestare nel marzo 2021, riservata la verifica finale nell'ambito della procedura di ratifica della Convenzione. La Convenzione è stata approvata dai rappresentanti dei Comuni di Caslano, Curio, Magliaso, Novaggio e Pura nel corso del mese di maggio 2021.

Convenzione

Ai sensi degli art. LOC 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a Raloc art. 5a si è deciso di allestire una Convenzione per la gestione dell'attività dell'operatore sociale intercomunale.

La stessa, oltre a prevedere i termini minimi richiesti per legge (organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta) ne configura parzialmente anche la tipologia di mandato e il tempo di lavoro dell'operatore sociale nei Comuni interessati.

Conclusioni

La collaborazione esistente con i Comuni di Caslano, Curio, Magliaso, Novaggio e Pura si è consolidata e testata in questi anni. La firma di questa Convenzione, il cui testo proposto è allegato al presente messaggio, permetterà di formalizzare e estendere nel tempo questa collaborazione, in modo da rinforzare l'attività di prevenzione, monitoraggio e aiuto alla popolazione nella regione, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita degli abitanti e della collettività intera.

Proposta di risoluzione

Onorevoli signori, il Municipio vi invita a voler

risolvere:

1. E' approvata la Convenzione fra i Comuni di Caslano, Curio, Magliaso, Novaggio e Pura che disciplina l'attività dell'operatore sociale intercomunale che disciplina la collaborazione intercomunale.
2. La Convenzione entra in vigore dopo l'approvazione dei Consigli comunali dei Comuni convenzionati, con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Essa annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo riguardante questo ambito tra i Municipi del Comune di Caslano e dei Comuni di Croglio, Curio, Magliaso, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa e Pura.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
 Il Sindaco: E. Tajana
 Il Segretario: J. Casanova



Ris. mun. dell'11 ottobre 2021

Allegata:

- Convenzione tra i Comuni di Caslano, Curio, Magliaso, Novaggio e Pura che disciplina l'attività dell'operatore sociale intercomunale.

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		●

CONVENZIONE

**tra il Comune di CASLANO
e i Comuni di CURIO, MAGLIASO, NOVAGGIO E PURA**

Richiamata:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987, segnatamente l'art. 193 a) che regola la sottoscrizione di convenzioni di diritto pubblico fra enti pubblici per l'esecuzione di compiti di competenza comunale.

1. Oggetto

Fra il Comune di Caslano e i Comuni di Curio, Magliaso, Novaggio e Pura, viene stipulata la presente convenzione, che ha lo scopo di disciplinare l'attività dell'operatore sociale intercomunale.

2. Autorità di nomina

Il Municipio del Comune di Caslano, in qualità di comune sede, assume le competenze dell'autorità di nomina inclusa l'emissione del concorso.

La selezione dei concorrenti verrà effettuata da una delegazione Municipale del Comune di Caslano, sentito il parere dei membri della commissione intercomunale dei Comuni interessati.

3. Rapporto di lavoro

Al Comune sede è affidato l'incarico di assumere uno o più operatori sociali con un grado di occupazione complessivo tra il 100% e il 250%.

Attualmente il grado di occupazione è stabilito al 160% nella seguente forma:

➤ Caslano	60%
➤ Curio	20%
➤ Magliaso	30%
➤ Novaggio	20%
➤ Pura	30%

I gradi di occupazione, come pure ogni modifica dello stesso nei Comuni vengono definiti di comune accordo con il Municipio del Comune sede e gli altri Esecutivi dei Comuni convenzionati.

L'operatore sociale è un dipendente del Comune di Caslano e sottostà come tale al relativo Regolamento organico dei dipendenti.

4. Sede di lavoro

L'operatore sociale svolge la propria attività presso la sede amministrativa di ogni Comune oggetto della presente convenzione proporzionalmente alle percentuali d'impiego stabilite.

5. Logistica e trasferte

Ogni singolo Comune assumerà direttamente i costi della logistica, mettendo a disposizione un locale idoneo, come pure tutto il materiale necessario per svolgere l'attività.

Analogamente si farà carico del rimborso per spese di trasferta, uso veicolo privato e pasti, applicando le tariffe previste dall'ordinamento dei dipendenti cantonali.

6. Attività

L'operatore sociale tiene una statistica delle attività svolte.

Al termine di ogni anno di attività l'operatore sociale trasmette a tutti i Comuni convenzionati il resoconto della statistica dell'attività svolta e un rapporto di attività.

Egli è inoltre a disposizione per la discussione di casi particolari o per valutare eventuali priorità d'azione a dipendenza delle esigenze del Comune per il quale lavora.

7. Collaborazione

I Comuni convenzionati s'impegnano a collaborare per il tramite dei propri capi dicastero o, se necessario, con i propri servizi amministrativi, all'attuazione dei compiti dell'operatore sociale.

8. Oneri a carico dei Comuni

I Comuni oggetto della presente convenzione assumono proporzionalmente alla percentuale d'impiego i costi salariali effettivi, comprensivi degli oneri sociali e assicurativi, corrisposti all'operatore attivo nel proprio comprensorio.

Assumono inoltre proporzionalmente anche i costi relativi all'aggiornamento professionale e alla formazione.

Il Comune di Caslano gestisce il rapporto di lavoro con l'operatore sociale e assume il versamento del salario mensile complessivo.

I Comuni oggetto della presente convenzione s'impegnano a versare al Comune di Caslano, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, la loro quota proporzionale annuale maggiorata da una percentuale, quale partecipazione ai costi di gestione variabile, dal 5% all'8%.

Questa percentuale sarà stabilita di comune accordo tra i Comuni convenzionati. Attualmente la stessa è stata fissata al 5%.

Nel corso dell'anno di esercizio, il Comune sede può chiedere ai Comuni convenzionati, il versamento di un acconto fino al 50% di quanto previsto a preventivo. Il conguaglio finale sarà versato dopo la presentazione del consuntivo.

9. Sostituzioni di breve durata

A titolo eccezionale e compatibilmente con le esigenze di servizio, previo accordo del Comune sede, l'operatore sociale operante in uno dei Comuni facenti parte della convenzione, può sostituire un/a collega per assenze di breve durata.

10. Commissione intercomunale

Allo scopo di sostenere e monitorare l'attività dell'operatore sociale viene istituita una commissione consultiva intercomunale, composta da un rappresentante per ogni Comune firmatario della presente convenzione.

La commissione è presieduta dal delegato del Comune sede.

La commissione è convocata dal presidente e si riunisce di regola almeno due volte l'anno. Ogni delegato, con richiesta motivata, può sollecitarne in ogni momento la convocazione.

La Commissione ha potere consultivo e funziona per analogia alle commissioni municipali secondo la legge organica comunale (vedi ad. 91 LOC).

11. Modifica della convenzione

Le modifiche devono essere approvate dai rispettivi Comuni convenzionati, rispettivamente dai Legislativi comunali.

12. Durata e disdetta

La presente convenzione ha una durata indeterminata.

Essa ha una durata iniziale di 2 due anni.

Essa può essere disdetta da parte di uno dei Comuni convenzionati con un preavviso di sei mesi.

13. Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione saranno ripartiti tra i Comuni convenzionati in parti uguali.

14. Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e delle relative norme d'applicazione.

15. Contestazioni

In caso di contestazioni non risolvibili per via bonale, sono percorribili le ordinarie vie giudiziarie di carattere amministrativo nell'ambito dell'applicazione del diritto pubblico.

16. Entrata in vigore


La presente convenzione entra in vigore, dopo l'approvazione dei Consigli comunali del Comuni convenzionali, con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Essa annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo riguardante questo ambito tra i Municipi del Comune di Caslano e dei Comuni di Croglio, Curio, Magliaso, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa e Pura.

17. Nuove adesioni

Eventuali nuove adesioni saranno oggetto di una ponderata valutazione da parte della Commissione e approvazione del Comune sede nonché dei Comuni convenzionati.

Approvata con:

- risoluzione municipale del 06.04.2021
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del
- risoluzione della Sezione degli enti locali del


MUNICIPIO DI CASLANO
Il Sindaco: _____ Il Segretario: _____

Approvata con:

- risoluzione municipale del .. **25 MAG. 2021** ..
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del
- risoluzione della Sezione degli enti locali del

MUNICIPIO DI CURIO
Il Sindaco: _____ Il Segretario: _____

Approvata con:

- risoluzione municipale del ... **- 3 MAG. 2021**
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del
- risoluzione della Sezione degli enti locali del

MUNICIPIO DI MAGLIASO
Il Sindaco: _____ Il Segretario: _____

Approvata con:

- risoluzione municipale del *nr. 100 / 31-05-2021*
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del
- risoluzione della Sezione degli enti locali del

[Signature]
MUNICIPIO DI NOVAGGIO
Il Sindaco: *[Signature]* Il Segretario: *[Signature]*



Approvata con:

- risoluzione municipale del *10/5/2021*
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del
- risoluzione della Sezione degli enti locali del

MUNICIPIO DI PURA
Il Sindaco: *[Signature]* Il Segretario: *[Signature]*

